

UNIONE EUROPEA * Gli istituti firmeranno «convenzioni di accoglienza» per realizzare i progetti

Porte aperte ai ricercatori

Per gli extracomunitari sarà più semplice ottenere il visto

Serviranno 700mila «cervelli» in più per centrare l'obiettivo di Barcellona

La mobilità dei ricercatori costituisce un elemento fondamentale per l'acquisizione e il trasferimento delle conoscenze. La globalizzazione dell'economia — sempre più fondata sulla conoscenza — attribuisce un ruolo importante alla dimensione internazionale della scienza.

E se è vero che l'Unione europea avrà bisogno, entro il 2010, di 700mila ricercatori supplementari per realizzare l'obiettivo, fissato dal Consiglio europeo di Barcellona, di stanziare il 3 per cento del Pil degli Stati membri per attività di ricerca e sviluppo tecnologico, è probabile che non si trovi un numero così elevato di ricercatori all'interno del territorio dell'Unione. Di conseguenza, si dovrà necessariamente attingere dal patrimonio di "cervelloni" dei Paesi terzi.

Con l'obiettivo di rendere più attraente e semplice l'opportunità di fare ricerca in Europa, Bruxelles ha approvato, lo scorso 12 ottobre, due raccomandazioni — una volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica all'interno della Ue e l'altra diretta a facilitare il rilascio dei visti uniformi di soggiorno di breve durata — e una direttiva, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica, per una durata superiore a tre mesi, al fine di svolgervi un progetto di ricerca.

La prima raccomandazione invita gli Stati membri ad adottare il più rapidamente possibile un certo numero di misure pratiche che vadano nello stesso senso della direttiva e che facilitino successivamente la sua applicazione.

La seconda raccomandazione tratta la questione più specifica dei visti per soggiorni brevi per rispondere alle esigenze particolari dei ricercatori che sono invitati a intervenire, nell'ambito delle loro attività, a conferenze e congressi.

La direttiva intende istituire una procedura specif-

ca per l'ammissione dei cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica ed è incentrata su una serie di punti.

● **Ruolo centrale.** Gli istituti di ricerca che desiderino accogliere un ricercatore devono essere preventivamente autorizzati — per un periodo minimo di cinque anni — dallo Stato membro interessato. L'istituto di ricerca firma con il ricercatore una "convenzione di accoglienza", con cui quest'ultimo si impegna a realizzare un progetto di ricerca. Il ricercatore dispone per il proprio soggiorno di risorse mensili sufficienti e di un'assicurazione malattia.

● **Ripartizione di ruoli.** La procedura di ammissione non pregiudica le prerogative delle autorità competenti in materia di immigrazione. Gli Stati membri verificano l'identità del cittadino del Paese terzo e i suoi documenti di viaggio, si assicurano che non vi siano minacce per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute, e verificano che sia stata firmata una convenzione di accoglienza.

● **Responsabilizzare gli istituti.** Per istituto di ricerca si intende qualsiasi tipo di istituto o di impresa, pubblico o privato, che effettui attività di ricerca. Si tratta, ad esempio, di università, laboratori, centri di ricerca, fondazioni, imprese, organizzazioni internazionali. Le prerogative accordate agli istituti di ricerca e la loro collaborazione con le autorità in materia di immigrazione impongono l'adozione di misure che ne garantiscano l'affidabilità e li responsabilizzino nell'assolvimento dei loro compiti specifici.

● **Iter semplificato.** La direttiva autorizza la presen-



Mobilità. Per la Ue trasferire le conoscenze è fondamentale (Tips)

tazione di una domanda di permesso di soggiorno sul posto, quando il cittadino di un Paese terzo si trova già sul territorio dello Stato membro ospitante. Ovviamente, condizione indispensabile è che la presenza del soggetto in questione sia legale.

MARIA ADELE CERIZZA

